



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2020, proposto da  
Giulio Personeni, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Cacciatore, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Usr Lombardia- At per la Provincia di Bergamo non  
costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Luigi Scandale non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***in parte qua:***

delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di  
Bergamo pubblicate in data 01/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7019 del  
01/09/2020, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente  
Personeni Giulio;

delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze per la provincia di Bergamo rettificata pubblicata in data 04/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7239 del 03/09/2020 in sostituzione del provvedimento 7019 del 01/09/2020, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente Personeni Giulio;

delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze per la provincia di Bergamo rettificata pubblicata in data 08/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7769 del 08/09/2020 in sostituzione del provvedimento n. 7239 del 01/09/2020, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente Personeni Giulio;

nei limiti dell'interesse, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo;

con condanna dell'amministrazione resistente all'inserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze di interesse per la provincia di Bergamo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza presentata dal ricorrente per l'autorizzazione alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami nei confronti dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali delle supplenze per l'ambito territoriale della provincia di Bergamo per le classi di concorso precisate nel ricorso;

Rilevato che i docenti che nelle graduatorie precedono il ricorrente risultano controinteressati nel presente giudizio in quanto potenzialmente pregiudicati in caso di esito favorevole dello stesso;

Viso l'art. 41 comma 4 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che, in relazione a quanto sopra, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2) il nome e cognome del ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nelle graduatorie provinciali delle supplenze per l'ambito territoriale della provincia di Bergamo per le classi di concorso di interesse del ricorrente;
- 5) l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) in ordine alle prescritte modalità il MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte del ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

C) Il MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto e gli avvisi di cui sopra;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e del presente decreto, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe ai controinteressati, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia il giorno 25 novembre 2020.

**Il Presidente**  
**Bernardo Massari**

IL SEGRETARIO